POLIZZA R.C.AUTO
(Autovetture e Motocicli d'epoca o di interesse storico e collezionistico)
DIP - DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE DEI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE DANNI

Compagnia: REALE MUTUA ASSICURAZIONI - Prodotto: "AUTOSTORICA REALE"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza assicura le autovetture e motocicli d'epoca o di interesse storico e collezionistico.
La garanzia Responsabilità Civile Auto (R.C.A) copre i danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo in aree pubbliche e private.
Le garanzie accessorie coprono l'Assicurato per i danni materiali e diretti subiti a seguito della perdita o del danneggiamento del veicolo; offrono inoltre copertura per gli Infortuni subiti dal conducente del veicolo nonché prestazioni di Assistenza e Tutela Legale a seguito di altri eventi connessi alla circolazione.

CHE COSA È ASSICURATO?

- **Garanzia Responsabilità Civile:**
  Danni causati a terzi:
  - ✓ dalla circolazione del veicolo assicurato
  - ✓ da rimorchi o carrelli appendice quando sono agganciati al veicolo assicurato
  - ✓ da operazioni di carico e scarico sul veicolo
  - ✓ dai trasportati durante la circolazione
  - ✓ a seguito di partecipazione del veicolo a gare non competitive, manifestazioni, sfilate e raduni, in caso di assenza o inefficacia dell'assicurazione dell'organizzatore.

Alla sottoscrizione della polizza devono essere indicati i conducenti autorizzati fino ad un massimo di 2.

La Compagnia di assicurazione risarcisce i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale). La legge prevede un massimale minimo per sinistro di 6.070.000 euro per i danni alla persona, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro, e di 1.220.000 euro per i danni alle cose.

- **Garanzie Accessorie:**
  - ✓ Furto totale o parziale
  - ✓ Incendio
  - ✓ Atti vandalici
  - ✓ Calamità Naturali
  - ✓ Cristalli
  - ✓ Guasti Parziale
  - ✓ Garanzie Speciali
  - ✓ Assistenza in viaggio
  - ✓ Tutela Legale
  - ✓ Infortuni del conducente

CHE COSA NON È ASSICURATO?

Per legge non sono considerati terzi e non sono coperti dall'assicurazione R.C.A:
- ✘ il conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a persona e a cose

Per i soli danni a cose:
- ✘ il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di veicolo in leasing
- ✘ il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente e del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario di veicolo in leasing
- ✘ gli affiliati, i parenti ed affini entro il terzo grado del conducente e del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario per veicolo in leasing, se conviventi o a loro carico.
- ✘ se l'assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e i relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi, gli ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi, e, se conviventi o a loro carico, gli affiliati e gli altri parenti ed affini entro il terzo grado.

Sono inoltre esclusi i danni causati:
- ✘ dalla partecipazione del veicolo a gare e competizioni sportive
- ✘ da terzi trasportati al veicolo e alle cose ivi trasportate nonché i danni arrecati ai soggetti non considerati terzi.

Le esclusioni relative alle garanzie accessorie sono riportate sul DIP aggiuntivo.

Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello, 11 - 10122 Torino (Italia)
Tel. +39 011 4311111 - Fax +39 011 4350966 - realemutua@pec.realemutua.it - www.realemutua.it - Registro Imprese Torino,
Codice Fiscale 00875360018 - N. Partita IVA 11998320011 - R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese
di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Reale Mutua ha diritto a recuperare dall'assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente nei casi seguenti:

- Guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope
- Partecipazione del veicolo a gare non autorizzate
- Conducente non abilitato alla guida
- Guida da parte di soggetti diversi dai conducenti dichiarati in polizza
- Veicolo che non ha superato la revisione
- Assenza dei requisiti previsti (documenti che attestano la rilevanza storica o collezionistica)
- Utilizzo del veicolo per "uso professionale"

I limiti di copertura relativi alle garanzie accessorie sono riportati sul DIP aggiuntivo.

DOVE VALE LA COPERTURA?

L'assicurazione vale per il territorio dell'Italia, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati aderenti all'Unione Europea, nonché per il territorio di Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Serbia e Svizzera. L'assicurazione vale anche per gli Stati aderenti al sistema della Carta Verde riportati nel certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde), che viene rilasciato insieme al certificato di assicurazione. L'assicurazione non vale invece per gli Stati le cui sigle internazionali siano barrate sulla Carta Verde.

CHE OBBLIGHI HO?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di rendere dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti, come ad esempio una variazione di residenza che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte della compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.

QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Il premio deve essere pagato alla sottoscrizione della polizza.
Puoi pagare il premio tramite denaro contante nei limiti previsti dalla legge, fatta salva la disponibilità dell'intermediario ad accettare anche assegno bancario o circolare, bonifico bancario o postale, bollettino postale, carte di debito/credito (in base alla vigente normativa). Il premio è comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

QUANDO COMINCIA LA COPERTURA?

La copertura assicurativa decorre dal giorno e dall'ora indicati in polizza oppure dalla data del pagamento del premio o della rata di premio, se successiva e termina alla scadenza indicata in polizza senza necessità di disdetta. La copertura assicurativa resta attiva fino alla decorrenza dell'eventuale nuovo contratto stipulato per il medesimo veicolo e comunque non oltre i 15 giorni successivi alla scadenza.

COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?

Il contratto termina alla scadenza senza necessità di disdetta.
Puoi interrompere il contratto in qualsiasi momento per vendita, consegna in conto vendita, furto o rapina, distruzione, demolizione o esportazione definitiva all'estero del veicolo. In questi casi sei tenuto a darne tempestiva comunicazione alla compagnia, a consegnare la documentazione richiesta dalla Compagnia e hai diritto al rimborso della parte di premio già pagata relativa al periodo residuo detratta la quota relativa alle imposte e al contributo al SSN.

Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello, 11 - 10122 Torino (Italia)
Tel. +39 011 4311111 - Fax +39 011 4350966 - realemutua@pec.realemutua.it - www.realemutua.it - Registro Imprese Torino,
Codice Fiscale 00875360018 - N. Partita IVA 11998320011 - R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese
di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell'Albo dei gruppi assicurativi.